



COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA SINDACALE

(n.14 del 23/05/2013)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI,
MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
LUNGO LE STRADE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

SI PORTA A CONOSCENZA CHE:

- È fatto divieto agli esercenti di attività economiche di affiggere, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantini/oggetti o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli edifici nonché in qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
- È fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli ingressi delle abitazioni private, nei parcheggi o nel lunotto delle autovetture in corso, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in presenza degli infortuni;
- È fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-scotto, biglietti omaggio e materiale simile;
- Invece a vietare, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di volantini commerciali "porta a porta" viene esclusivamente quello depositato nella cassetta della posta di casa di chi, secondo la consegna postale viene colto all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove sul cancello siano chiuse da ogni lato e dotato di serratura, idonea a consentire per dimostrare a quart'ora ogni cosa, ai fini dell'effettiva corrispondenza, non devono essere appostati dai terzi ovvero harruatore o cadere dalle cassette stesse;
- Le attività che di carattere della spazzatura di imballaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M. ed all'Ufficio Tributi del Comune di Collepasso, la data d' inizio delle operazioni e l'orario di regolare nella distribuzione dei volantini;
- L'autorizzazione per l'affollamento del volantino si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc, potranno essere distribuiti manifesti nel territorio delle municipalità autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si considerino interessati.

RANZIONI

- Le sanzioni pecuniarie previste per l'infrazione della presente ordinanza, sono:
- a) per le aziende committenti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 61,81 a € 316,00 oltre le ritorsioni spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) per il personale che diffonde volantini o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 23,85 a € 238,25 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Data: Assessorato Municipale, 24 maggio 2013

IL SINDACO
Dott. Paolo MERIZZI

Disposizioni in materia di distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario lungo le strade di tutto il territorio comunale.

[Oridnanza Sindacale n. 14](#)